



COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87010 - C.C.P.

313890 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 01258050788

Telefoni: (0981) Uffici 34160 / 34183 – www.comune.saracena.cs.it

ORDINANZA N. 75 DEL 13.11.2019

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PRESO ATTO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

TENUTO CONTO altresì che in tali circostanze è necessario evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

RITENUTO per l'effetto, di dover provvedere in merito;

VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16-01-2013;

VISTO il Codice della strada;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che tutti i veicoli a motore – esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli - per poter circolare debbano essere muniti di pneumatici invernali oppure essere dotati di mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio adeguati per il tipo di veicolo in uso, a far data dal 15.11.2019 e fino al 15.04.2020. Detto obbligo riguarda segnatamente il tratto di strada ricompreso tra il Campo sportivo comunale "Ugo Catalano" e l'intera via della Montagna, nonché il tratto di strada ricompreso tra Valle dell'Erba e il pianoro di Masistro – Rosele, ricadenti nel territorio di Saracena.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011-“Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-“Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1”. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni

di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22-10-1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di Polizia Locale, affinché provveda ad apporre la necessaria segnaletica stradale; gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Di trasmettere altresì questa ordinanza alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali.

L'opportuna affissione e diffusione della presente ordinanza, in modo da assicurarne la doverosa conoscibilità.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e termini previsti dalla legge.

Saracena, li 13.11.2019

Il Responsabile del Settore IV
Avv. Alfio Pisani

